



**Associazione di Volontariato
Viviamo in Positivo
V.I.P. Parma Onlus**

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione e scopi

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

E' costituita, ai sensi della legge n. 266/91, del D.Lgs n. 460/97 e della L.R. 12/2005 l'associazione di volontariato denominata "Viviamo in Positivo - V.I.P. Parma Onlus", con Via Testi n° 4 a Parma.

L'associazione, autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di impegno civile, si prefigge i seguenti scopi:

1. collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti;
2. offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in ospedali, case di riposo, carceri, comunità di recupero, comunità di disabili, orfanotrofi, nei centri di accoglienza, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali e ovunque regni uno stato di disagio e di sofferenza, in Italia e nel mondo, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. portare l'attività dei volontari-clown nelle Missioni nei Paesi in via di sviluppo promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
4. impegnarsi per la presa di coscienza dei cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate in Italia e nel mondo;
5. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;



6. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
7. promuovere interventi in istituti di reclusione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale rivolti a minori a rischio, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale;
8. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
9. inviare aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo solo in misura secondaria all'attività degli aderenti e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare la propria attività.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO

Gli associati

ART. 3 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che liberamente vi aderiscano e viene rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

I soci che si impegnano a svolgere l'attività di volontari come clown di corsia in ospedali, case di riposo, in comunità ed in qualsiasi altro luogo, devono essere maggiorenni.



I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati dall'associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo, dovrà contestare al socio, per iscritto, entro 30 giorni dal mancato pagamento, gli addebiti a suo carico, consentendo al socio di regolarizzare entro 30 giorni. L'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Inoltre, è esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'Art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 460/97

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e partecipazione alla vita associativa. In particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, la nomina degli organi Direttivi, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di accedere ed utilizzare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:



1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
2. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e di ogni altra deliberazione degli organi sociali comprese eventuali integrazioni della Cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
3. Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dai soci sono svolte a titolo personale, volontario e gratuito.
4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO TERZO

Patrimonio Sociale

ART. 6 FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili e restituibili;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività commerciali di carattere marginale svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale;
- e) beni immobili e mobili;
- f) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.



ART. 7 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a)** dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b)** da lasciti e donazioni;
- c)** dall'eventuale fondo di riserva.

TITOLO QUARTO **Esercizio sociale e bilancio**

ART. 8 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio dell'esercizio.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

TITOLO QUINTO **Amministrazione dell'associazione**

ART.9 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione, è basata su criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato.

Possono essere eletti solo i soci aderenti all'organizzazione: è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all'associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive



effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci risultanti da libro soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque non potrà essere convocata lo stesso giorno della prima) o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per

- le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;
- la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale e le delibere assembleari devono essere accuratamente conservate agli atti ed ogni socio può prenderne visione. I verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti dal Segretario a ciò preposto o da chi ne fa le veci e verranno inviati a tutti i soci.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di rinuncia da parte di quest'ultimo, si provvederà alla sostituzione del consigliere mancante attraverso una elezione suppletiva nel corso della prima assemblea utile.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono assegnate in base al numero dei voti ricevuti in sede di votazione dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga



opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Le cariche dell'associazione sono gratuite.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13 IL VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'Associazione.

ART. 14 IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;



- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 15 IL TESORIERE

Il ruolo di tesoriere può essere svolto da uno dei consiglieri eletti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del Bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà di marzo.
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 I CONSIGLIERI

I Consiglieri, concorrono in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statuarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri, incarichi esecutivi temporanei. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.

ART. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ART.18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91.

Il presidente

Biasoli Gabriella

A handwritten signature in cursive script that reads 'Gabriella Biasoli'.